



Direzione

Pisa, lì 8 marzo 2017

A: Direzione Finanze

SEDE

Prot. n.

Oggetto: Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – Anno 2017 -
Trasmissione bozza modifiche ed integrazioni.

Con la presente si trasmette la bozza del Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, con le modifiche ed integrazioni apportate secondo le indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale. Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte.

- Art. 5, co. 3 bis e co. 3 ter- Soggetti

Come noto, il provvedimento di concessione costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche e deve precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprasuolo, nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. La concessione viene rilasciata a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della positiva conclusione del procedimento amministrativo che parte dalla presentazione da parte del soggetto interessato della domanda di occupazione. Tutte le occupazioni si considerano abusive se effettuate in assenza del provvedimento di concessione. Per quanto riguarda i passi carrabili, ormai dal 2015 si sta procedendo con un censimento progressivo di tutti gli accessi presenti sul territorio del Comune di Pisa, censimento che sarà concluso entro la fine del corrente anno. Mano a mano che gli accessi, aventi caratteristiche di passo carrabile di cui all'art. 8 punto 7 del presente regolamento, sono stati rilevati, là dove si è riscontrata l'assenza del predetto titolo concessorio, si è proceduto ad invitare i soggetti interessati alla regolarizzazione della propria posizione, sia sotto il profilo della presentazione della domanda di concessione di occupazione che, di conseguenza, di iscrizione e pagamento del corrispondente Canone di Occupazione Suolo Pubblico (Cosap). Soprattutto in conseguenza del sopra citato censimento è emersa una problematica, in corrispondenza sia dei condomini per i quali non esiste l'obbligo di nominare un amministratore che in corrispondenza delle corti interne, dove un condominio non è obbligatorio; per alcune di queste situazioni si sono verificate delle difficoltà tra i coobbligati a trovare un accordo per l'intestazione della concessione e soprattutto per il pagamento, da parte di uno dei soggetti tenuti all'adempimento, dell'unico bollettino di pagamento. Ora, se è pur vero che la concessione non

Società Entrate Pisa S.E.Pi. S.p.A. sede legale Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa - P. Iva 01724200504 - www.sepi-pisa.it

Sportelli informativi: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 08:30-12:30 Martedì, Giovedì 14:15-15:45

Call center 800.432.073 - Tel. 050.220561 - Fax 050.820850

Direzione

può essere frazionata e che tutti i soggetti che insistono, con le loro proprietà, sull'unico accesso sono coobbligati al pagamento del dovuto, si è ritenuto opportuno andare incontro alle difficoltà che spesso si manifestano prevedendo due distinti casi:

- 1) il comma 3-bis prevede che se il condominio non ha l'obbligo di nominare un amministratore, ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, e non l'ha nominato, i condomini possono chiedere la cointestazione della concessione o autorizzazione di passo carrabile e provvedere al pagamento del canone in quote parti di uguale importo fra loro;
- 2) il comma 3-ter prevede che la stessa disciplina di cui al comma precedente si applica per i passi carrabili che accedono a corti interne degli edifici, fino ad un massimo di otto cointestatari, salvo che non sia stato costituito il condominio.

Per entrambi i casi resta ferma l'obbligazione solidale di ciascun cointestatario per l'intero importo del canone; cioè, ove uno dei cointestatari sia moroso, si procede in via preliminare nei suoi confronti, fermo restando l'obbligo solidale degli altri.

- Art. 30 – Agevolazioni

Viene prevista l'introduzione, in questo articolo, del comma 6, pensando ad una riduzione per tutte le occupazioni di suolo pubblico, effettuate dai pubblici esercizi, che vengono penalizzate da interventi di realizzazione di lavori pubblici che temporaneamente determinano una limitazione nel traffico veicolare; infatti la limitazione del traffico nella zona produce un'oggettiva diminuzione dell'utilità economica connessa alla disponibilità del suolo pubblico oggetto della concessione che si concretizza nella forma di una minore accessibilità all'area da parte del pubblico e, quindi, anche dei potenziali clienti dell'attività commerciale. In pratica, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da esercizi commerciali ed artigianali in strade e piazze che, con provvedimento del Comune, vengono transitoriamente limitate nel traffico veicolare per una durata superiore a tre mesi continuativi per la realizzazione di lavori pubblici, viene prevista una riduzione del 40% dell'importo del canone dovuto per il periodo di divieto del transito. Ai fini del beneficio della riduzione, i titolari dei predetti esercizi ne devono fare richiesta, a pena di decadenza, entro la scadenza della concessione.

- Art. 31 – Esclusioni

Viene prevista l'introduzione, in questo articolo, al comma 1 della lettera o), dedicata alle occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare, su aree appartenenti al patrimonio comunale, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione per le quali viene introdotta l'esclusione dal pagamento del canone. Si tratta infatti di fattispecie nelle quali

Direzione

l'occupazione è funzionale alla realizzazione di interventi effettuati direttamente o indirettamente dallo stesso Comune proprietario dell'area e da questo disposti.

- Art. 32 – Termini e modalità per il pagamento del canone

Viene sostituito il comma 1 con una dizione più generica in quanto le modalità di pagamento e i canali di pagamento, soprattutto quelli telematici, possono cambiare rapidamente nel tempo.

- Art. 37 – Disposizioni transitorie e finali

La riduzione di cui all'art. 30, comma 6, e l'esclusione di cui all'art. 31, comma 1, lettera o), introdotte si applicano a decorrere dal 1 maggio 2017.

Il funzionario responsabile
dott. ssa Annalisa Dolinich

